REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 88/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di Lussorio DEMURU, nato il 15 aprile 1952 in Noragugume (NU) e ivi residente in via Don Falchi n. 5, C.F. DMRLSR52D15F933J, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi ESPOSITO (C.F. SPSLGU64S14I452X, pec luigi.esposito@pecordineavvocati.ss.it), presso il cui studio in Sassari, via Diaz n. 3, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 10 luglio 2025, iscritto al n. 26367 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e l'Avvocato Luigi ESPOSITO per il convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Lussorio DEMURU per vederlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Comune di Noragugume dell'importo di euro 50.000,00, o di quello diverso che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una notizia di stampa del 6 aprile 2018, dalla quale si è appreso della condanna del prevenuto, vigile urbano del Comune di Noragugume, per il reato di concussione compiuto, nel 2009, abusando del proprio ruolo per costringere una persona a rinunciare all'assegnazione di una casa popolare, al fine di consentirne l'attribuzione a una sua nipote. Con sentenza n. 161 del 5 aprile 2018 del Tribunale di Oristano, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 838/2023, divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di cassazione n. 28426/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di DEMURU, è stato accertato che il DEMURU, in due occasioni, si era recato, in divisa, presso l'abitazione di Giancarlo PISANU, rivolgendo minacce, accompagnate da espressioni scurrili, alla moglie dello stesso, aventi per oggetto l'esercizio dei suoi poteri pubblici per accertare la vera residenza del figlio della coppia, accertamento che avrebbe precluso a quest'ultimo di essere assunto nei cantieri comunali, con il fine di ottenere la rinuncia all'istanza di assegnazione di un alloggio popolare da parte del PISANU e consentirne l'assegnazione alla propria nipote; il sig. PISANU, dopo le minacce, ha rinunciato all'assegnazione, ma ha poi revocato la rinuncia medesima e ha atteso un nuovo alloggio.

Il parente del DEMURU ha ottenuto, con delibera della Giunta comunale n. 36 del 15 settembre 2009, un alloggio di 94,43 mq in una zona periferica di Noragugume, i cui valori di mercato, in quel periodo, venivano stimati dall'Agenzia delle entrate tra un minimo di euro 500 e un massimo di euro 600 al metro quadro, per un valore medio pari a euro 51.936,50.

Secondo la Procura, il sig. DEMURU ha tenuto una condotta, accertata con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 317 c.p., compreso nel Capo primo del Titolo secondo del Libro secondo del codice penale, in violazione del fondamentale dovere di esercitare le pubbliche funzioni "con disciplina ed onore", ai sensi dell'art. 54 Cost., lesiva dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione di appartenenza.

La vicenda ha avuto risonanza mediatica, essendo stata la notizia divulgata a mezzo stampa e oggetto di un pubblico dibattimento.

Inoltre, la condotta del DEMURU sarebbe connotata da dolo poiché volontariamente orientata all'indebito ottenimento di un vantaggio privato, abusando della propria funzione pubblica.

Secondo l'Ufficio requirente, il danno all'immagine provocato all'Ente di appartenenza deve essere quantificato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in euro 50.000,00, applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al valore del beneficio al quale era diretta la condotta del convenuto (sebbene non causalmente determinante ai fini dell'ottenimento dello stesso), ossia quello dell'appartamento che egli sperava fosse affidato al proprio parente in virtù della rinuncia del PISANU.

Rilevano, a tal fine, il disvalore giuridico-sociale dell'illecito, idoneo a generare un sentimento di timore nei confronti della possibilità di utilizzo

distorto e minaccioso dei poteri pubblici, financo con intrusione nella propria privata abitazione; la diffusione anche mediatica della notizia; l'intenzionalità dell'illecito.

Il sig. DEMURU, regolarmente invitato a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell'art. 67 c.g.c., ha deciso di non avvalersi di tale facoltà e la Procura ha, conseguentemente, emesso l'atto di citazione.

Il sig. Lussorio DEMURU si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Luigi ESPOSITO con memoria depositata il 26 marzo 2026, nella quale, preso atto del giudicato penale, ha osservato che il fatto, punito con sanzione contenuta nel minimo edittale, non appare connotato da particolare gravità e si risolve, oggettivamente, in una discussione tra "paesani", di natura e scaturigine privatistica, degenerata (in cui la qualità di pubblico ufficiale ha assunto un ruolo di secondo piano), ma priva di effettiva capacità di incidere, da un lato, sulla capacità di autodeterminazione della vittima, e dall'altro, di ledere il prestigio e l'onore della Pubblica Amministrazione.

Il fatto ha avuto conseguenze limitatissime, prova ne sia che la persona offesa, dopo essere stata, a suo dire, indotta a rinunciare alla domanda di partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione di un'abitazione di edilizia popolare, ha immediatamente revocato la rinuncia. Altrettanto vero è il fatto che la persona offesa, per difetto dei requisiti, non ha potuto conseguire il diritto all'alloggio: ciò che dimostra anche la sostanziale inutilità della condotta del DEMURU.

Secondo la difesa, sostanzialmente il fatto non avrebbe arrecato un effettivo danno patrimoniale, né da esso sarebbe derivato un vantaggio di analoga natura in favore del convenuto o di terzi: non emergerebbe cioè alcun nesso di

causalità tra la condotta del DEMURU e l'evento sperato che, anche in assenza della prima, si sarebbe ugualmente verificato.

Si deve considerare, poi, che la vicenda, nel suo complesso, ha avuto un limitatissimo clamore mediatico circoscritto alla notizia relegata nella cronaca dei quotidiani locali, peraltro, con un'eco limitata a un piccolo paese (Noragugume) di soli 300 abitanti. Tali circostanze (la personalità del convenuto, la cui carriera è stata connotata dall'assoluto rispetto delle regole e da un'attività sempre diretta a tutelarne gli interessi, l'assenza di danni materiali provocati alla vittima, il limitato *clamor fori*) dovrebbero essere valutate, in questa sede, secondo parametri equitativi ben lontani dalla quantificazione formulata dalla Procura.

Il difensore ha dichiarato che il sig. DEMURU non intende sottrarsi alle sue responsabilità, ma che vive esclusivamente della sua pensione e, nonostante oggettive difficoltà, intende onorare la divisa che ha indossato e riparare al proprio errore con un risarcimento che, però, sia aderente ed effettivamente commisurato ai fatti di causa. A tal fine, il convenuto ha proposto una soluzione risarcitoria ritenuta congrua, contenuta nei limiti di euro 10.000,00 (diecimila/00) a totale tacitazione delle pretese avanzate nei suoi confronti, dichiarandosi disponibile all'immediato ristoro.

In conclusione, nella memoria difensiva si chiede di accogliere, per quanto di ragione, la domanda attrice condannando il sig. DEMURU al risarcimento dei danni cagionati alla P.A. da quantificarsi entro limiti di equità e comunque in misura non superiore a euro 10.000,00, con compensazione delle spese di lite.

All'udienza del 15 aprile 2026 il P.M., ha sostenuto che, indipendentemente dal raggiungimento del risultato sperato, dalla condotta del convenuto è

derivato un danno all'immagine, che merita ristoro. Con riferimento alla quantificazione del danno, pur insistendo su quanto richiesto, si è rimesso alle valutazioni del Collegio, tenuto conto della situazione patrimoniale del convenuto e dell'intenzione, manifestata nella memoria depositata, di risarcire il danno, seppure in misura ridotta.

L'Avvocato ESPOSITO ha richiamato la memoria scritta, confermando di voler contestare non l'*an*, ma il *quantum debeatur* ed evidenziando che la valutazione del danno all'immagine non può che essere ancorata a criteri equitativi, essendo i fatti avvenuti nel 2008 e, dunque, in periodo antecedente al 2012.

Il difensore ha richiamato la sentenza n. 208/2022 della I Sezione Centrale di Appello (avverso la sentenza n. 157/2020 della Sezione Giurisdizionale della Regione Marche), relativa a un caso che, per certi versi, sarebbe sovrapponibile a quello in trattazione, poiché riferito anch'esso a un danno all'immagine cagionato da alcuni Carabinieri, che avevano commesso reati di oggettiva gravità (peculato, concussione, falso ideologico, etc.) e ha rappresentato che il danno all'immagine addebitato ai medesimi fu quantificato nella misura complessiva di euro 10.000,00. Pertanto, sulla base di tale precedente, ha sostenuto che la pretesa della Procura nei confronti del convenuto appare sproporzionata in relazione ai reati commessi e rispetto allo *status* di pensionato privo di altre entrate, oltre che alla condotta complessiva del sig. DEMURU, che (a prescindere da tale vicenda) ha concluso la sua carriera senza conseguenze disciplinari.

L'Avvocato ESPOSITO ha, quindi, ribadito che non si è verificato alcun danno nei confronti del PISANU, il quale (asseritamente indotto dal

DEMURU) ha rinunciato alla domanda per l'assegnazione di una casa popolare per poi ripensarci subito dopo, partecipando alla selezione allora in corso, dalla quale fu comunque escluso per difetto dei requisiti, mentre la parente del convenuto ha ottenuto l'alloggio per altri motivi.

Inoltre, secondo il difensore, il *clamor fori* è stato estremamente limitato, visto che l'unico articolo di stampa pubblicato sulla vicenda si limitava al mero resoconto di cronaca giudiziaria.

Il difensore ha, inoltre, rappresentato che il sig. DEMURU attualmente svolge attività di volontariato presso la Croce Rossa e che, volendo chiudere al più presto questa vicenda (che lo ha molto segnato), è disposto - ove la Corte lo ritenga - a effettuare immediatamente il versamento della somma proposta, euro 10.000,00, anche prima di addivenire alla sentenza.

Infine, ha richiamato la memoria scritta e ne ha confermato le conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

L'azione della Procura regionale è parzialmente fondata, potendo trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Premesso che la difesa non ha contestato la materialità dei fatti, come rappresentati nell'atto di citazione, il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi previsti dalla legge per potersi addivenire a una sentenza di condanna per il danno all'immagine secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009 (da leggersi in uno con l'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994), essendo stata allegata in atti la sentenza n. 161 del 5 aprile 2018 del Tribunale di Oristano, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 838/2023, divenuta irrevocabile

a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 28426/2024, per un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione ed essendo comprovato in atti, mediante l'allegazione di due articoli di stampa, anche l'ulteriore elemento del *clamor fori*.

Sotto il profilo soggettivo, la condotta del convenuto appare caratterizzata dalla colpa grave, considerato che appare evidente che non intendeva nuocere all'Amministrazione, né procurarsi un ingiusto profitto, ma unicamente avvantaggiare in modo inappropriato e *contra legem* la posizione di una persona a lui vicina.

Ciò premesso, con riguardo alla quantificazione del danno si deve tenere nella dovuta considerazione la portata concreta della vicenda di rilievo erariale, al fine di effettuare un'equa valutazione delle conseguenze risarcitorie della lesione cagionata all'immagine dell'Amministrazione. Al riguardo occorre considerare, prima di tutto, la limitata portata dell'azione criminosa accertata con il giudicato penale e la circoscritta diffusione mediatica del fatto specifico. Non si può disconoscere, inoltre, la proposta del sig. DEMURU di pagare una somma, ridotta rispetto alla richiesta dell'Ufficio requirente, ma pur sempre rilevante in relazione al suo reddito.

Ciò considerato, anche tenendo presente (dal punto di vista soggettivo e oggettivo) la gravità della condotta del convenuto in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione danneggiata, il Collegio ritiene che si debba addivenire a una quantificazione equitativa del danno all'immagine contenuta nella misura di euro 10.000,00, importo comprensivo della rivalutazione monetaria.

Conclusivamente, il danno all'immagine, come sopra quantificato, va ascritto

al sig. Lussorio DEMURU.

Dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma relativa al danno all'immagine, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna Lussorio DEMURU** a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Comune di Noragugume, la somma di **euro 10.000,00** (diconsi euro diecimila/00) per danno all'immagine, oltre agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

-condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **175,50** (diconsi euro centosettantacinque/50).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 09/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus